

STATUTO

RADICI IN VIAGGIO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NICOTERA VV VIA MORTELLETO 1
Numero REA: VV - 222735
Codice fiscale: 03927230791
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

Titolo I

	Denominazione - Sede - Durata - Oggetto	
	Art. 1) Denominazione	
	1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica	
	di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112,	
	denominata	
	"RADICI IN VIAGGIO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"	
	è regolata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112, dal codice civile e, in genere, ove compatibili, dalle	
	norme del codice del Terzo Settore.	
	1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con	
	qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o	
	maiuscoli.	
	Art. 2) Sede sociale e domicilio	
	2.1 La società ha sede legale in Nicotera (VV), all'indirizzo	
	risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 - ter delle	
	disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede	
	legale nell'ambito del comune in cui si trova, di istituire e	
	sopprimere altre unità locali operative, nella forma di	
	succursali, depositi, direzioni, uffici, rappresentanze,	
	agenzie o altre dipendenze, sia in Italia che all'estero.	
	E' invece necessaria la decisione dei soci per il	
	trasferimento della sede in altro comune.	
	E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio	

domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3) Scopo e Oggetto Sociale

3.1 La Società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività, così come previsto dall'art. 3 e dall'art. 5 comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 112/2017.

3.2 La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto l'attuazione di interventi e di programmi da realizzare nei seguenti ambiti:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) formazione universitaria e post-universitaria;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali,

	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
	cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di
	interesse generale di cui al presente articolo;
	f) organizzazione e gestione di attività turistiche di
	interesse sociale, culturale o religioso;
	g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto
	della povertà educativa;
	h) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti
	del Terzo settore resi da enti composti in misura non
	inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri
	enti del Terzo settore;
	i) organizzazione e gestione di attività sportive
	dilettantistiche;
	j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni
	confiscati alla criminalità organizzata.
	3.3 A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si
	concretizzeranno in:
	1. possibilità di partecipare a bandi e concorsi anche in
	cooperazione con altre aziende;
	2. valorizzazione e sfruttamento delle risorse turistiche per
	via telematica/informatica;
	3. pubblicizzazione e promozione di luoghi di turismo,

	assistenza promozionale alle aziende turistiche;
	4. promozione del territorio tramite strumenti informatici e
	dell'informazione digitale;
	5. organizzazione e gestione di attività culturali,
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
	cultura, della pratica del volontariato, e delle attività di
	interesse generale di cui al presente articolo;
	6. progettazione, organizzazione e gestione di eventi
	culturali e ricreativi, mostre artistiche, rassegne
	cinematografiche e letterarie, spettacoli performativi,
	attività di animazione sociale, feste, fiere e ogni altro
	evento volto a promuovere la socialità, l'accesso alla
	cultura e l'inclusione sociale di differenti tipi di utenza
	(bambini, adolescenti, giovani, anziani, immigrati);
	7. progettazione, organizzazione e gestione di centri di
	aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa,
	ludoteche e ogni altro servizio volto allo sviluppo della
	socialità per diversi utenti: bambini, giovani, adulti, in
	particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;
	8. progettazione e gestione di laboratori artistici di vario
	tipo, performativi, teatrali, musicali e gastronomici;
	9. laboratori di co-progettazione socio-culturale e
	co-produzione artistica, per il coinvolgimento attivo delle
	comunità locali nel riconoscimento, cura e valorizzazione

delle qualità dei territori e nella loro promozione;	
10. promozione di esposizioni temporanee e/o permanenti, anche in forma museale;	
11. la presentazione di servizi di organizzazione aziendale, l'addestramento tecnico, applicativo ed amministrativo nonché l'organizzazione, l'esecuzione e la commercializzazione di corsi in genere ed in particolare per la formazione inerente l'organizzazione aziendale ed interaziendale; la programmazione e l'utilizzo di prodotti e supporti informatici, telematici, con particolare riferimento alle tecnologie di comunicazione, gestione e trasmissione dati;	
12. corsi di lingua italiana per stranieri, corsi di lingua per operatori turistici, in generale corsi di formazione;	
13. la società potrà, altresì, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere, purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento, partecipazioni ed interessenze in imprese, enti o società, purché aventi oggetto analogo od affine al proprio, nonché rapporti di franchising con esse imprese, enti o società, purché aventi oggetto analogo o affine al proprio e funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale, sia nazionali, sia estere;	
14. possibilità di gestire il contenuto di siti e portali per conto nostro e conto terzi;	
15. attività di commercio elettronico, realizzazione di	

	strumenti per il commercio elettronico, la gestione e la
	produzione di siti internet, la vendita di spazi online e
	offline, servizi e accesso, la produzione dei software
	relativi;
	16. la trasmissione, la manutenzione e la gestione di
	dispositivi di posta elettronica e messaggistica in proprio e
	per conto terzi;
	17. lo sfruttamento di marchi e brevetti, l'ideazione e la
	progettazione grafica per la pubblicità a mezzo stampa,
	radio, televisione, internet e reti telematiche e
	telefoniche; l'organizzazione di mostre, fiere, congressi,
	convegni, seminari, masters, meetings, eventi artistici e
	culturali e la loro gestione commerciale, pubblicitaria,
	organizzativa e logistica fornitura di personale per fiere,
	congressi, convegni, seminari, masters, meetings, eventi
	artistici e culturali, l'acquisto e la vendita di spazi
	pubblicitari e promozionali online ed offline;
	18. prestare opera di web marketing, advertising e gestione
	della comunicazione d'impresa, realizzazione di indagini di
	mercato, consulenza statistica e di marketing strategico,
	progettazione ed attuazione di piani marketing, advising
	aziendale e strategie di business, consulenza su
	organizzazione del lavoro, attività di rassegna stampa
	offline ed online, consulenza sull'accessibilità dei servizi
	telematici a persone con diverse tipologie e gradi di

9 di 60

	beni scientifici, tecnologici, ambientali e storico-culturali	
	anche con il coinvolgimento di imprese industriali e	
	artigianali; alla messa a punto di strumenti divulgativi ed	
	educativi indirizzati alle fasce della popolazione a diverso	
	titolo più svantaggiate;	
	24. ideazione, organizzazione e gestione di corsi di	
	formazione extrascolastica, percorsi educativi e formativi	
	specifici rivolti a bambini e giovani studenti, per	
	contrastare la dispersione scolastica e il disinteresse nei	
	confronti della cultura, dell'arte e della tecnologia;	
	25. ricerca scientifica;	
	26. attività di consulenza di ogni genere, compreso l'ambito	
	delle attività e dei servizi socio-culturali, educativi e	
	ricreativi per bambini, giovani, donne, anziani, immigrati e	
	soggetti in difficoltà;	
	27. organizzazione e gestione di attività e servizi di	
	contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	28. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata;	
	29. progettazione e gestione di interventi di rigenerazione	
	urbana e progettazione paesaggistica, anche attraverso	
	laboratori e workshop di auto-costruzione, installazioni	
	artistiche, performance e altre azioni di presidio e	
	trasformazione temporanea e permanente dei luoghi;	
	30. sostegno della promozione e sviluppo della cooperazione e	

dell'inclusione sociale in linea con i principi dell'Unione	
Europea;	
31. realizzazione di attività di programmazione nazionale e	
comunitaria a vantaggio di soggetti pubblici e/o privati per	
lo sviluppo del territorio;	
32. elaborazione e realizzazione di progetti culturali e	
educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle	
problematiche educative, culturali e sociali, a carattere	
nazionale e internazionale;	
33. gestione e organizzazione di servizi complementari quali	
parcheggi, aree ristoro e shop museali, realizzazione e/o	
vendita di gadgets e merchandising;	
34. fornitura di servizi per la produzione, l'allestimento e	
la rappresentanza in forma associata di spettacoli musicali,	
teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, artistici in	
genere, di attività sportive e ricreative, nonché	
l'esecuzione di analoghe attività a favore di terzi, anche in	
modo gratuito o benefico;	
35. vendita al dettaglio di libri, anche a mezzo internet, di	
cancelleria, cartoleria, giornali e riviste, oggettistica,	
prodotti artigianali, articoli da regalo e articoli	
promozionali;	
36. noleggio di attrezzature anche con operatore, di	
strutture per attività di intrattenimento, per manifestazioni	
e spettacoli;	

37. gestione di cinema, di agenzia di vendita di biglietti, di musei in genere;	
38. gestione di hotel, alberghi, residence, bed & breakfast, villaggi turistici ed attività turistiche in genere;	
39. commercio somministrazione al pubblico di bevande e alimenti;	
40. gestione di stabilimenti balneari;	
41. progettazione e gestione di laboratori di narrazione comunitaria;	
42. editoria convenzionale e elettronica con la pubblicazione di riviste, bollettini, atti, prodotti divulgativi sulle tematiche socio-culturali e ambientali del territorio e altri argomenti inerenti i settori informatico-tecnologico, storico-artistico, culturale, scientifico, ecc;	
43. realizzazione di prodotti editoriali per bambini e adulti;	
44. progettazione e realizzazione di azioni finalizzate alla divulgazione del patrimonio culturale e sociale dei territori e al sostegno di forme di turismo alternativo, servizi per il turismo e il marketing territoriale, volti a raccontare il territorio e ad arricchire il pacchetto esperienziale proposto ai visitatori;	
45. promozione ed esercizio di servizi turistici, compresi eventi e manifestazioni di vario tipo, gite turistiche ed escursioni;	
46. organizzazione e gestione di attività turistiche di	

interesse sociale, culturale o religioso;

47. preparazione e svolgimento di visite guidate all'interno dei centri di maggior interesse storico-culturale presenti sul territorio e accompagnamento di gruppi organizzati provenienti dalle diverse zone d'Italia ed estere, con gestione dei relativi contatti con Agenzie di viaggio e con Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Scuole di ogni ordine e grado);

48. elaborazione e sviluppo di piani, attività di ricerca e progetti finalizzati all'utilizzazione dei beni culturali, presenti sul territorio, in ambito turistico;

49. organizzazione di escursioni con finalità scientifico-ambientali e culturali;

50. la produzione e organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via marittima, terrestre ed aerea, per singoli o gruppi, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel rispetto della normativa vigente;

51. l'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel rispetto della normativa vigente;

52. le attività preparatorie e successive connesse e finalizzate alla stipula e all'esecuzione di contratti di viaggio quali: prenotazione dei posti, emissione e vendita biglietti anche per mezzo di terminali elettronici, per conto

- a. inoltro, ritiro e deposito bagagli per conto del cliente;
- b. assistenza per il rilascio passaporti e visti consolari;
- c. le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze assicurative infortuni, di assistenza sanitaria, per furto o danni al bagaglio;
- d. l'attività di informazione e pubblicità di iniziative

turistiche, oltre alla distribuzione e alla vendita di guide, carte topografiche, videocassette, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;

e. l'organizzazione di convegni e congressi;

f. la vendita di abbonamenti alle pay tv;

g. la vendita di servizi collegati all'attività della società "Lottomatica S.p.A.", tra cui emissione e vendita di biglietti ferroviari a breve percorrenza, bolli auto, ricarica cellulari;

h. la vendita di articoli da viaggio, quali mezzi di pagamenti elettronici, materiali per la fotografia, valigeria, accessori per la vacanza. La società potrà altresì convenire con i propri clienti la dislocazione, all'interno di locali diversi da quelli autorizzati per l'esercizio dell'attività, di terminali remoti per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Essa potrà, esercitandole in misura non prevalente rispetto alle attività ordinarie:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare ed immobiliare ex lege 30 settembre 1989;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi scopo sociale analogo, affine o comunque connesso al proprio al solo scopo di stabile investimento ai

16 di 60

La società potrà accedere a ogni forma di finanziamento, contributo o agevolazioni a carattere comunitario, nazionale e regionale per la gestione e lo svolgimento della propria

	attività.	
	Art. 4) Durata	
	4.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. Ogni socio	
	ha diritto di recedere con un preavviso di almeno	
	centoottanta giorni.	
	Titolo II	
	Capitale - strumenti di finanziamento - partecipazione sociale	
	Art. 5) Capitale sociale	
	5.1 Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero).	
	Sono ammessi i conferimenti diversi dal denaro e la	
	possibilità di prevedere partecipazioni non proporzionali ai	
	conferimenti.	
	Art. 6) Variazioni del capitale	
	6.1 La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi	
	conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.	
	L'aumento di capitale potrà avvenire anche con conferimenti	
	diversi dal denaro e potrà prevedere l'attribuzione di	
	partecipazioni non proporzionali ai conferimenti.	
	Salvo il caso dell'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale	
	potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova	
	emissione a terzi ovvero ad alcuni soci soltanto. In tal caso	
	spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il	
	diritto di recesso.	

In caso di perdite del capitale sociale non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione sulla situazione patrimoniale e delle eventuali relative osservazioni, potendo la stessa essere presentata ai soci direttamente in assemblea.

Art. 7) Apporti e finanziamenti dei soci

7.1 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso oppure stipulare finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci può avvenire nei limiti dell'art. 2467 c.c.

Art. 8) Emissione di titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito nel rispetto della vigente normativa.

La decisione relativa dovrà essere adottata dagli amministratori.

Art. 9) Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

9.1 Il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito del relativo atto presso il Registro delle imprese competente.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della

di fronte alla società e non possono essere depositati nel

21 di 60

Il gradimento si intenderà concesso se i soci non si pronunciano nel termine di trenta giorni dal momento in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta di alienazione e la richiesta di gradimento, previa dimostrazione che i soci ne abbiano avuto conoscenza.

10.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati a mezzo di un rappresentante comune.

Recesso

11.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi previste:

a) dall'art. 2473, primo e secondo comma, c.c., ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello

ARTICOLO 12 - Esclusione del socio

12.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali.

In ogni caso, l'esclusione del socio non potrà essere decisa per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie, ma esclusivamente per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società

12.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

12.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantun per cento) dei voti esprimibili in siffatta delibera salvo quanto precisato al successivo capoverso.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio. Per la valida costituzione

	dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta
	non si tiene conto della partecipazione del socio della cui
	esclusione si tratta, al quale però spettano i diritti
	d'intervento e di impugnazione.
	La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al
	socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta
	giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il
	socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale
	competente per territorio.
	12.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua
	partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del
	precedente art. 11, esclusa la possibilità del rimborso della
	partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
	Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con
	le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è
	definitivamente inefficace.
	12.5 Ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo
	112/2017, il socio escluso può con istanza da inviarsi a
	mezzo raccomandata A/R, presso la sede della società entro 10
	(dieci) giorni dalla notifica della decisione di esclusione,
	chiedere che della questione venga nuovamente investita
	l'assemblea ma in forma ordinaria la quale dovrà essere
	riunita entro i successivi dieci giorni per deliberare con la
	maggioranza relativa rappresentata in quella seduta sul
	riesame della sua esclusione.

	Titolo V	
	Decisioni dei soci	
	Art. 13) Materie rimesse alle decisioni dei soci	
	13.1 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.	
	Sono in ogni caso di competenza dei soci le decisioni concernenti:	
	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;	
	- la nomina degli amministratori;	
	- la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile dell'Organo di Controllo, anche nel rispetto di quanto statuItto dal D. Lgs. 112/2017;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;	
	- la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;	
	- l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di	

enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto;

- la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

13.2 Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 14) Modalità di adozione delle decisioni dei soci

14.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dalla legge ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 15) Decisioni mediante consultazione scritta

15.1 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, da cui risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Esso viene sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo raccomandata, email o Posta Elettronica Certificata.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto sottoscrivendo il testo predisposto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e una maggioranza che rappresenta più della metà del capitale sociale abbia manifestato il proprio consenso.

Art. 16) Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

16.1 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulta con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando una maggioranza che rappresenta più della metà del capitale sociale abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Art. 17) Assemblea dei soci

17.1 L'assemblea dei soci è convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante avviso contenente il luogo, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo: email o indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato alla società.

E' considerata valida la convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. L'assemblea è valida, anche se non regolarmente convocata, se:

- alla relativa deliberazione partecipa l'intero capitale sociale;
- tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo email o Posta Elettronica Certificata ed anche il giorno stesso della riunione);
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

17.2 Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478 primo comma n. 2 c.c. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato allo stesso modo, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio.

17.3 L'assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti;
regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e
proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire
adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione e
intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione
degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video
collegati a cura della società nei quali i partecipanti
potranno affluire.

17.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentano più della metà del capitale
sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi
previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479
c.c., con il voto favorevole della maggioranza che
rappresenta almeno la metà del capitale sociale. Per
introdurre, modificare o sopprimere diritti particolari dei
singoli soci ai sensi dell'art. 2468 c.c. è necessario il
consenso di tutti i soci.

Titolo VI

Amministrazione - Rappresentanza

Art. 18) Nomina, revoca, durata

18.1 Ai sensi del D. Lgs. 112/2017, la nomina della

	maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo non può
	essere riservata a soggetti esterni all'organizzazione, salvo
	quanto infra previsto e comunque compatibilmente con la
	natura dell'ente e con le finalità perseguite dallo stesso.
	Sono eleggibili alla carica di Amministratore coloro i quali
	hanno i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e
	indipendenza e precisamente: non devono aver riportato
	condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali
	pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione
	minima superiore a tre anni e non devono avere una condotta
	morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa
	sociale.
	La società è amministrata da un minimo di uno ad un massimo
	di tre amministratori, nominati con decisione dei soci salvo
	a qualche socio sia attribuito il diritto particolare di
	nominare uno o più amministratori ovvero di amministrare la
	società.
	Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in
	carica fino a revoca o dimissioni, sono rieleggibili e
	revocabili dall'assemblea in ogni tempo, salvo il diritto al
	risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta
	causa.
	Art. 19) Compenso
	19.1 Agli amministratori spetta un compenso annuo nella
	misura stabilita da decisione dei soci, all'atto di nomina o

	successivamente.
	19.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga. tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.
	19.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.
	Art. 20) Poteri
	20.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, a eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.
	Art. 21) Forme di amministrazione
	21.1 L'amministrazione della società può essere affidata a soci e non soci. La Società è amministrata, per come consentito dall'art. 2475 c.c., alternativamente:

- da un amministratore unico;

- da due amministratori i quali operano disgiuntamente secondo la regola dell'art. 2257 c.c.;

- da due amministratori i quali operano congiuntamente secondo la regola dell'art. 2258 c.c.;

- da un consiglio di amministrazione; il consiglio può essere composto da tre a cinque membri.

La scelta del tipo di amministrazione spetta ai soci, tanto con le modalità previste al successivo articolo 15, quanto con quelle previste al successivo articolo 16. In tale sede verrà stabilita anche la durata della carica, che potrà essere anche a tempo indeterminato.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere affidata disgiuntamente o congiuntamente. In tali casi si applicano gli artt. 2257 e 2258 c. c. ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 e al secondo comma dell'art. 2258 è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Art. 22) Decisioni del consiglio di amministrazione

22.1 Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente se non già nominati dai soci.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate

con metodo collegiale.

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri con avviso contenente luogo, data, ora ed elenco delle materie da trattare, inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza a mezzo: email o Posta Elettronica Certificata comunicato alla società.

Nel caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a un giorno.

La riunione è validamente costituita se è presente la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano in videoconferenza, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art.23) Amministratori delegati

23.1 Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Art. 24) Rappresentanza

24.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al vice presidente;
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di

amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c.;

- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di
amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c.

24.2 L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi
poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o
categorie di atti.

Titolo VII

Organo di controllo interno e revisione legale dei conti

Art. 25) Organo di controllo interno e revisione legale dei conti

25.1 Ai sensi del D. Lgs. 112/2017, la società è regolata da
un Organo sindacale, anche monocratico, con la precisazione
che la nomina della maggioranza dei componenti l'Organo di
controllo non può essere riservata a soggetti esterni
all'organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque
compatibilmente con la natura dell'ente e delle finalità
perseguite.

Non possono rivestire la carica di sindaco i soggetti che
rappresentino imprese private con finalità di lucro,
Amministrazioni Pubbliche o società con unico socio persona
fisica.

Sono eleggibili alla carica di Sindaco coloro i quali hanno i
seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza e precisamente: non devono aver riportato
condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali

pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c., il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

In tal caso, almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo devono essere nominati da parte dei lavoratori e degli utenti.

Se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., con le

	precisazioni di cui sopra, le funzioni del collegio sindacale
	sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori
	legali iscritti nell'apposito registro.
	L'Assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale,
	entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale
	risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione
	del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine,
	provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
	interessato.
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
	monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio
	sindacale previste per le società per azioni.
	ARTICOLO 26 - Nomina e competenze del sindaco
	26.1 Non può essere nominato alla carica di sindaco e se
	nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle
	condizioni previste dall'art. 2399 c.c.
	26.2 Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco
	è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.
	26.3 Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e
	con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza
	assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve
	essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito

l'interessato.

26.4 Il sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

26.5 La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

26.6 Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

26.7 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

ARTICOLO 27 - Revisore legale dei conti

27.1 Ai sensi del d. Lg.s 112/2017, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà, si procederà con le maggioranze ordinarie assembleari alla nomina di un Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il

	Ministero della Giustizia.	
	27.2 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.	
	27.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	27.4 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	
	TITOLO VIII	
	Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori	
	ART 28) VOLONTARIATO - COINVOLGIMENTO LAVORATORI - REGOLAMENTI	
	28.1. <u>Volontariato.</u> Nell'Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre	

in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

28.2 Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo

51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale. Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;

b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

28.3 Regolamenti. L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Titolo IX

Esercizio sociale - Bilancio - Utili

ART 29) ESERCIZIO SOCIALE

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni

anno.

29.2 La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

29.3 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico procede alla formazione e al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

29.4 Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 13.

Art. 30) Bilancio

30.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo

richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura.

Art. 31) Utili

31.1 La società non ha scopo di lucro soggettivo.

All'Impresa Sociale, considerata anche la sua qualifica di impresa sociale,

a) è fatto divieto di distribuire dividendi;

b) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci;

c) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fini di utilità sociale.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio, ma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

31.2 L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali

45 di 60

indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

31.3. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 31.2 comma a del presente articolo.

Titolo X

Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione -

Scissione - Cessione di azienda

Art. 32) Competenze dell'assemblea

32.1 Verificata e accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'assemblea:

- a) la determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base a i quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio in funzione del migliore realizzo.

Art 33) Scioglimento

33.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui sopra, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

33.2 In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere a uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei

	beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione
	d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione
	giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui
	circondario ha sede la Società, attestante il valore
	effettivo del patrimonio della Società, deve essere
	effettuata in modo da preservare il perseguimento delle
	attività e delle finalità da parte del cessionario.
	L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del
	Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende
	concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della
	notificazione.
	Titolo XI
	Composizione delle liti - Disposizioni finali - Rinvio
	Art. 34) Composizione delle liti
	34.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i
	soci o tra i soci e la società, anche se promosse da
	amministratori, liquidatori, sindaci e/o revisori se
	nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno
	decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal
	presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
	Contabili del luogo ove si trova la sede della società su
	istanza della parte più diligente.
	L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo
	svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno,

	pronunciando secondo equità e in ogni caso uniformandosi allo
	spirito dei presenti patti.
	L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di
	ripartizione del costo dell'arbitrato.
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola
	compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
	Conciliazione
	Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci
	o tra i soci e la società saranno sottoposte, nei limiti di
	legge, ad un tentativo di conciliazione secondo quanto
	stabilito dal Regolamento dell'Organismo di mediazione
	Art. 35) Disposizioni Finali
	35.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si
	applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n.
	112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di
	cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel
	codice civile riguardanti le società a responsabilità
	limitata.
	Art. 36) Rinvio alle norme di legge
	36.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto
	varranno le norme di legge.
	Io Notaio ho letto, unitamente a quanto allegato, ai
	comparenti che lo hanno approvato, quest'atto scritto con
	strumentazione elettronica - sotto la mia direzione - da

segue sigillo notarile

Allegato **A**
al n. **2851** di repertorio
al n. **1640** di raccolta

Repertorio n. **1869**

-----PROCURA SPECIALE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventitré, il giorno ventiquattro del mese di luglio, in Soveria Mannelli, nel mio studio in Via Gabriele Costanzo n. 8.

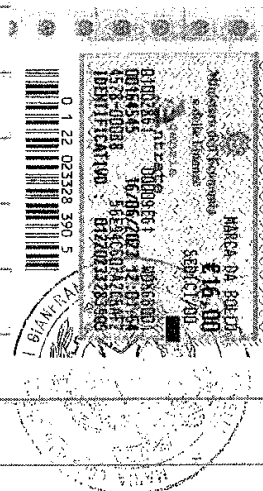
----- (24 luglio 2023) -----

Innanzi a me dottoressa **Maria Consuelo Serra**, Notaio in Soveria Mannelli, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia,

-----é presente il signor:-----

- **OLIVO Matteo**, cittadino italiano, nato a Soveria Mannelli (CZ) il giorno 1 aprile 1995, codice fiscale LVO MTT 95D01 I874B, residente in Cicala (CZ), Via Umberto I n. 55/G, il quale dichiara di essere di stato civile libero.

Dell'identità personale dell'intervenuto io Notaio sono certa. Lo stesso mi richiede, di ricevere il presente atto col quale nomina per suo procuratore speciale il signor **FRANCESCO BIACCA**, nato a Reggio di Calabria il giorno 14 dicembre 1980 ed ivi residente alla Via Sbarre Centrali n. 586/E, codice fiscale BCC FNC 80T14 H224W, affinché in suo nome, vece e conto, abbia a costituire una società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, denominata "**RADICI IN VIAGGIO S.R.L. - Impresa sociale**", con sede



nel Comune di Nicotera (VV), Via Mortelleto n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila), versato per il 25% (venticinque per cento) avente a oggetto, attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dagli artt. 3 e 5, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, relative all'impresa sociale e quant'altro sarà meglio specificato in sede di atto costitutivo.-----

Al nominato procuratore speciale, vengono conferite le più ampie facoltà per la costituzione della predetta società ed in particolare:-----

- intervenire all'atto di costituzione della società;-----
- convenire i patti e le clausole dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, modificando, se necessario, la denominazione, e determinando più specificatamente, rispetto a quanto sopra precisato, l'oggetto sociale, pattuendo, eventualmente, clausole statutarie particolari, relative all'impresa sociale;
- eleggere l'organo amministrativo, di cui potrà far parte lo stesso procuratore, l'organo di controllo interno ed eventualmente il collegio sindacale e quant'altro;-----
- sottoscrivere una quota del capitale sociale pari al 9,09% (nove virgola zero nove per cento) dello stesso e versare i decimi della quota medesima assumendo l'obbligo di versare la restante parte nelle casse sociali;-----
- sottoscrivere tutto quanto richiesto per il buon esito del-

le operazioni.-----

A tale effetto, pertanto, e con i predetti limiti, il compa-
rente, conferisce al nominato procuratore ogni più ampio pote-
re, con promessa di rato e valido.-----

La presente procura è conferita a titolo gratuito e dovrà
esaurirsi in un unico contesto.-----

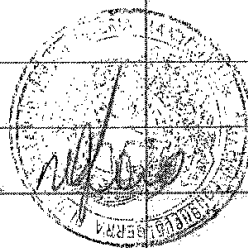
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto
al comparente il quale mi dichiara di approvarlo perché con-
forme alla sua volontà.-----

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia
e completato a mano da me notaio su *tre pagine per*

qui di un foglio. -----

Attesto

Luca Canale



Io sottoscritta, dottoressa Maria Consuelo Serra,
Notaio in Soveria Mannelli, iscritta nel Ruolo del
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanza-
ro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, mediante
l'apposizione al presente file della mia firma digi-
tale (dotata di certificato di validità fino al 4
febbraio 2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale
del Notariato Qualified Certification Authority),
certifico che la presente copia composta di cinque
pagine e redatta su supporto digitale, è conforme al
documento originale analogico, firmato a norma di
legge.

Soveria Mannelli, li 25 (venticinque) luglio 2023
(duemilaventitré).

Esente da registrazione

File firmato digitalmente dal Notaio Maria Consuelo
Serra.

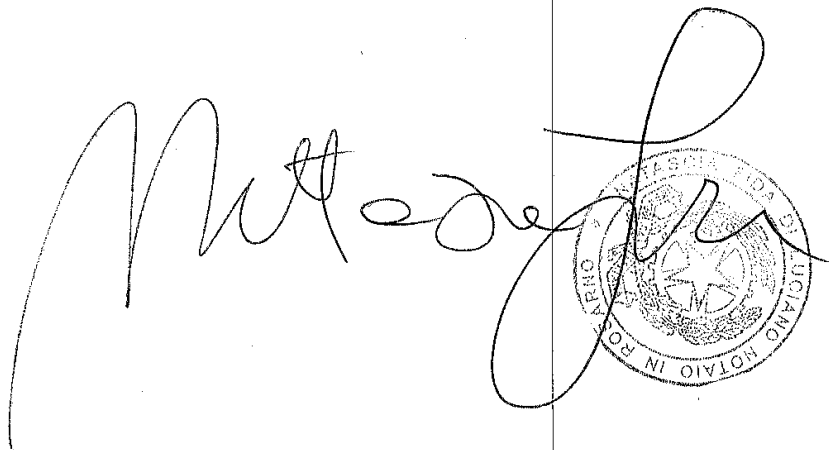
COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

(Articolo 57 bis legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Natascia Fida, notaio in Rosarno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Palmi, che la presente copia analogica composta da n. 4 (quattro) fogli (compreso il presente), è conforme al documento informatico sottoscritto digitalmente dal Notaio Maria Consuelo Serra di Soveria Mannelli, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia con certificato di firma valido e non revocato, la cui validità è stata da me verificata in data 27 luglio 2023.

Copia conforme ai sensi dell'art. 57 - bis legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Rosarno, Via Nazionale Sud n. 444, il giorno ventisette luglio duemilaventitré.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the lower right portion of the page. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a five-pointed star in the center and the text "NOTAIO IN ROSARNO" around the perimeter. The name "NATASCIA FIDA" is also visible within the seal's border.

Allegato **B**
al n. **205A** di repertorio
al n. **1640** di raccolta

Repertorio n. **436**

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno ventiquattro del mese di lu-
glio, =====

(24 luglio 2023) =====

in Frascati (RM), nel mio studio in Via Bezzecca n. 2. =====

Davanti a me dottor Francesco Saverio Squillaci, Notaio resi-
dente in Frascati (RM), iscritto presso il Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, =====

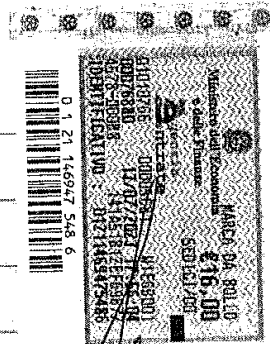
è presente: =====

- **ASTOLFI Erica**, cittadina italiana, nata a Roma il 15 otto-
bre 1984, codice fiscale STL RCE 84R55 H501A, residente in
Frascati (RM), Via Battaglini n. 14, la quale dichiara di es-
sere coniugata in regime di separazione dei beni. =====

Dell'identità personale dell'intervenuta io Notaio sono cer-
to. La stessa mi richiede di ricevere il presente atto col
quale nomina per suo procuratore speciale il signor: =====

- **ANGELO CARCHIDI**, nato a Polistena (RC) il 24 ottobre 1988,
residente a Rosarno (RC) in Via Armando Diaz n. 54, codice fi-
scale CRC NGL 88R24 G7910; =====

affinché in suo nome, vece e conto, abbia a costituire una so-
cietà a responsabilità limitata avente la qualifica di impre-
sa sociale, denominata "RADICI IN VIAGGIO S.R.L. - Impresa so-
ciale", con sede nel Comune di Nicotera (VV), Via Mortelleto



n. 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila), versato per il 25% (venticinque per cento) avente a oggetto attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dagli artt. 3 e 5, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, relative all'impresa sociale e quant'altro sarà meglio specificato in sede di atto costitutivo. =====

Al nominato procuratore speciale vengono conferite le più ampie facoltà per la costituzione della predetta società ed in particolare: =====

- intervenire all'atto di costituzione della società; =====
- convenire i patti e le clausole dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, modificando, se necessario, la denominazione, e determinando più specificatamente, rispetto a quanto sopra precisato, l'oggetto sociale, pattuendo, eventualmente, clausole statutarie particolari, relative all'impresa sociale;
- eleggere l'organo amministrativo, di cui potrà far parte lo stesso procuratore, l'organo di controllo interno ed eventualmente il collegio sindacale e quant'altro; =====
- sottoscrivere una quota del capitale sociale pari al 9,09% (nove virgola zero nove per cento) dello stesso e versare i decimi della quota medesima assumendo l'obbligo di versare la restante parte nelle casse sociali; =====
- sottoscrivere tutto quanto richiesto per il buon esito delle operazioni. =====

A tale effetto, pertanto, e con i predetti limiti, la compa-
rente conferisce al nominato procuratore ogni più ampio pote-
re, con promessa di rato e valido. =====

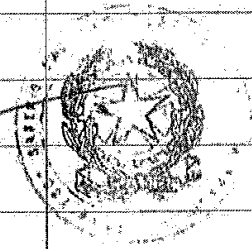
La presente procura è conferita a titolo gratuito e dovrà e-
saurirsi in un unico contesto. =====

Io Notaio ho letto il presente atto alla comparente, che lo
approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore *diciannove*
e minuti venti. _____

Scritto con mezzi elettronici e completato a mano da me Nota-
io, consta di un foglio per tre pagine, su cui. _____

Faccetto

Usciano Pereno Agostino



Certifico io sottoscritto Francesco Saverio Squillaci, Notaio residente in Frascati (RM), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo a mio rogito in data 24 luglio 2023, rep. n. 136, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 73 L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine tre. Imposta di bollo assolta mediante marca del 13 luglio 2023, identificativo n. 01211469475486, di Euro 16,00 (sedici virgola zero zero).

Frascati (RM), nel mio studio in Via Bezzecca n. 2, oggi 24 luglio 2023.

Firmato digitalmente: Francesco Saverio Squillaci Notaio

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

(Articolo 57 bis legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Natascia Fida, notaio in Rosarno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Palmi, che la presente copia analogica composta da n. 3 (tre) fogli (compreso il presente), è conforme al documento informatico sottoscritto digitalmente dal Notaio Francesco Saverio Squillaci di Frascati, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia con certificato di firma valido e non revocato, la cui validità è stata da me verificata in data 25 luglio 2023.

Copia conforme ai sensi dell'art. 57 - bis legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Rosarno, Via Nazionale Sud n. 444, il giorno venticinque luglio duemilaventitré.

